



Gruppo Consiliare  
Fratelli d'Italia



Al Presidente del Consiglio Regionale  
On.le Marco Vincenzi

## MOZIONE

**OGGETTO: Modifica della delibera 270/2022 nella parte riguardante la dermopigmentazione e il tatuaggio con finalità medica, per palese illegittimità ed eccesso di potere.**

## VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;

la Legge n. 1 del 4 gennaio 1990, avente ad oggetto: "Disciplina dell'attività di estetista",

il Decreto Ministeriale n. 352/94 in attuazione della legge "cornice" 1/1990, venivano delineati i contenuti (**trucco e visagismo**) e i programmi dei corsi ai fini del conseguimento della qualifica di estetista;

le linee guida del Ministero (Circolare 05.02.1998 n.2.9/156) avente ad oggetto "*Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing*" che delineano il **tatuaggio artistico** (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, **al fine di formare disegni o figure indelebili**);

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4796 del 22 settembre 1998 con cui sono state recepite le linee guida;

il Decreto n. 206 del 15 ottobre 2015, "Regolamento relativo gli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista", nella scheda n. 23 individua **il dermografo apparecchiatura specifica per la dermopigmentazione che viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo**, per il miglioramento dell'immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage);

la L.r. n. 33 del 13 dicembre 2001 "Norme in materia di attività di estetista" che si applica per erogare il servizio di trucco permanente e dermopigmentazione;

la L.r. n. 2 del 3 marzo 2021 "Disposizione relative alle attività di tatuaggio e piercing";

la deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 3 maggio 2022 "Disposizione relative alle attività di tatuaggio e piercing;



## PREMESSO CHE

negli atti presupposti della delibera 270/2022 non è stata inserita la **nota prot. 519458 del 19/09/2014** della **Direzione Regionale per lo sviluppo economico della Regione Lazio**, nella quale viene indicata chiaramente la differenziazione tra tatuaggio estetico e tatuaggio decorativo. Con il primo si intende il **“trucco permanente, semipermanente o dermopigmentazione, dunque, la tecnica di tatuaggio applicata in campo estetico che consente di abbellire, modificare, correggere ed equilibrare determinati tratti del viso e del corpo.”**. Nella stessa circolare viene altresì chiarito che **“Secondo la definizione che ne dà il Ministero della Sanità per tatuaggio si intende, invece, la metodica che produce una colorazione permanente di parti del corpo ottenuta attraverso l'introduzione o la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi al fine di formare disegni e figure indelebili. Trattasi questi ultimi di “trattamenti” che comportano l'inserimento di sostanze chimiche negli strati intradermici, al fine di decorare il corpo”**;

nella delibera 270/2022, si fa riferimento a due comunicazioni, per le quali comunque sembrerebbe non sia arrivata alcuna risposta:

- con nota n. U.0831122 del 15/10/2021 la Regione ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri la scheda informativa per l'inserimento della legge regionale 2/2021 nel data base delle professioni regolamentate, in adempimento a quanto previsto dalla Direttiva 2005/36 /CE;
- con nota n. 0188442 del 24/02/2022 la Regione ha richiesto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la valutazione in merito alla proporzionalità della medesima legge regionale, ai sensi del D.lgs. 142/2020” Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

inoltre, negli atti presupposti della delibera 270/2022, **è stata inserita una circolare**, ovvero la **“Nota Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0014138-15/05/2019-DGPRE-MDS-P del 15/05/2019”** che specificava l'uso medico del tatuaggio, ma detta circolare è stata **successivamente annullata dallo stesso ministero** dopo la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sezione III n. 4732/2021 a seguito del ricorso in appello di Confestetica;

la suddetta sentenza definitiva, anche sulla base delle risultanze della verifica esperita dall'Istituto Superiore di Sanità nel corso del giudizio di secondo grado, ha chiarito in modo granitico che **il tatuaggio medico non è un trattamento terapeutico** che non ha nulla a che vedere con l'intervento chirurgico e che, **pertanto è attività propria dell'estetista ai sensi della legge 1/1990**, confermando ancora una volta che l'attività di dermopigmentazione è attività propria dell'estetista. **Anche di questa sentenza non vi è richiamo nella Delibera 270/2022.**

negli atti presupposti della delibera 270/2022 non è stata invece inserita la circolare del Ministero dello Sviluppo economico nota prot. n. 18706 del 20/01/2017 nella quale viene chiarito che **il trucco semipermanente (o micropigmentazione) è un trattamento volto all'abbellimento estetico e non può essere inteso come un tatuaggio artistico**;



La **dermopigmentazione** o **trucco permanente**, è quindi un **trattamento estetico** che per legge deve essere eseguito dall'estetista professionista specializzata ai sensi della Legge n. 1 del 4 gennaio 1990 e dal D.M. 206/2015 scheda 23, con titolo professionale riconosciuto dallo Stato; già con il D.M. 352 del 21/03/1994, in attuazione della legge "cornice" 1/1990, venivano delineati i contenuti e i programmi dei corsi ai fini del conseguimento della qualifica di estetista; nel relativo percorso formativo e tra le materie di studio è presente il trucco e visagismo, ovvero il trucco permanente/**dermopigmentazione**, normato anche a livello regionale con "legge quadro" L.R. 33/2001 art. 6 e successive modifiche;

la Regione Lazio con legge n. 33 del 13 dicembre 2001 di fatto **ha già normato l'attività di estetica di dermopigmentazione**, in attuazione della legge 1/1990, tuttora vigente, dove in particolare nei seguenti articoli si legge:

- **Art. 2 (Ambito di applicazione)** *Sono assoggettati alla disciplina relativa all'attività di estetista tutti i trattamenti e le prestazioni rientranti tra quelli previsti dall'articolo 1 della L.1/1990, anche se svolti in maniera accessoria nell'esercizio di attività diverse da quella di estetista;*
- Art. 5 (Regolamenti comunali) comma 2 lettera f)** *i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti e per gli utenti;*
- **Art. 6 (Formazione professionale)** *Le iniziative di formazione professionale riguardanti l'attività di estetista sono approvate dalla Regione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 della L.1/1990 e al decreto ministeriale 21 marzo 1994, n. 352...;*
- Art. 7 (Autorizzazione all'esercizio dell'attività)** *La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è presentata al comune competente per territorio, unitamente alla documentazione relativa ai requisiti di professionalità previsti dalla L. 1/1990 ed alle attestazioni di idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f);*
- Art. 8 (Compiti delle Aziende sanitarie locali)** *Le aziende sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, nel territorio di rispettiva competenza, effettuano accertamenti e controlli sull'idoneità igienico sanitaria dei locali, delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, inclusi i procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nonché sull'idoneità sanitaria degli operatori addetti;*

L'**esercizio dell'attività di estetista per eseguire il trattamento di dermopigmentazione** è a tutt'oggi subordinato al rilascio dell'**autorizzazione comunale di cui all'articolo 7 della L.R. 33 del 13/12/2001**, nonché al **possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della L. 1/1990**;

Il documento SCIA per esercitare l'attività estetica di dermopigmentazione da presentare al SUAP del comune di appartenenza, è già riconosciuto dai comuni a seguito del possesso dei seguenti requisiti:

- il possesso della **qualificazione professionale di estetista**;



-oppure essere stata **titolare, socia o direttore, per almeno due anni, di un'impresa di estetica**; oppure **dipendente per almeno tre anni** nel quinquennio di **un'impresa di estetica** o di **uno studio medico specializzato**;

-oppure di essere in possesso di un attestato di frequenza del **corso regionale di estetica o attestato/diploma di frequenza di scuole professionali di estetica** autorizzate/riconosciute; o di aver conseguito la **qualifica professionale di estetista** all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente.

questo a differenza della deliberazione 270/2022 della Regione Lazio, che consente l'apertura di attività di tatuatori per effettuare anche quelli di dermopigmentazione, ma con titoli diversi da quelli stabiliti dalle leggi dello Stato, creando grande confusione per le amministrazioni comunali e andando anche in deroga arbitrariamente per i titoli necessari, cosa che compete esclusivamente al ministero del lavoro;

con la Deliberazione di Giunta Regionale 270/2022 nonché con la L.r. n. 2 del 2021, "Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing", si è sottratta di fatto l'attività propria dell'estetista (trucco permanente) concedendola ad un'altra attività, quella dei tatuatori, contravvenendo alle precedenti norme sia nazionali che regionali;

#### **PRESO ATTO CHE**

la formazione di un tatuatore viene consentita con un corso regionale di sole 90 ore di contro alla formazione di un estetista, con il titolo abilitante riconosciuto dallo Stato, con una formazione di 3 anni;

le due attività di estetista e tatuatore si differenziano fondamentalmente tra loro anche per l'iscrizione obbligatoria in camera di Commercio solo per la prima mentre la seconda può lavorare con partita IVA anche presso altre attività. Inoltre per la prima il premio minimo obbligatorio presso l'INPS è di 3800 euro c.a. annui, decisamente superiore rispetto ai tatuatori che versano un'aliquota pari al 24% del fatturato;

l'attività di estetista viene molto spesso associata a scarsa formazione scolastica, ma nel corso degli anni questa professione è cambiata in funzione di competenze specifiche in ambito formativo che hanno portato a riconoscimenti anche da parte delle Istituzioni e degli ospedali che lavorano di concerto con queste figure in ambito oncologico. Best practice già in uso all'ospedale S. Raffaele di Milano e prima ancora con l'equipe del Prof. Veronesi, primo tra tutti a riconoscere il lavoro e il valore aggiunto di una sinergia con la figura dell'estetista, a vantaggio delle donne operate di tumore al seno;

negli ultimi anni il problema del tatuaggio medicale del capezzolo e dell'areola riguarda quasi 53 mila donne l'anno malate oncologiche al seno con il rischio che le stesse si rivolgano ad operatori senza titoli;



molti sono stati i finanziamenti a loro dedicati per effettuare il tatuaggio, ma questo poi non dovrebbe riguardare i tatuatori, bensì bisognerebbe procedere con la dermopigmentazione per il tramite di un estetista magari creando una sezione a questo dedicata all'interno di ogni nosocomio;

senza avere competenze la Regione Lazio ha creato una professione diversa da quelle definite dalle leggi statali attribuendo la possibilità di esercitare la dermopigmentazione ad una figura professionale diversa dall'estetista in aperto contrasto con le leggi statali e la precedente legge regionale n. 33 del 2001.

**Tutto ciò premesso e considerato,**

**IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA  
LA GIUNTA REGIONALE**

- a eliminare con la massima urgenza la DERMOPIGMENTAZIONE E TATUAGGIO CON FINALITÀ MEDICA dalla deliberazione del 3 maggio 2022, n. 270.
- ad emendare la legge Regionale del 3 marzo 2021, n. 2 eliminando i punti di cui all'art. 1, comma 3 lett. a) punti 2) e 3) e qualsiasi altro riferimento alla dermopigmentazione e al tatuaggio medicale;
- accertarsi che i finanziamenti regionali non vengano erogati nei confronti delle attività che non siano in possesso delle abilitazioni richieste dalle leggi nazionali ma sulla base della sola L.R. n. 2 del 2021 che entra parzialmente in conflitto con le stesse creando di fatto una sovrapposizione di abilitazioni e una concorrenza sleale;
- al fine di una sicurezza sanitaria, diritto di ogni cittadino, si creino nei nosocomi laziali, nei reparti oncologici, strutture estetiche che vadano a migliorare la vita delle donne affette da carcinoma mammario come già presente all'interno del S. Raffaele di Milano.

Francesca De Vito

Chiara Colosimo

Diana Corbelli

Massimiliano Maselli